



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n.3 del 14.02.2014

OGGETTO: Ridimensionamento del Fondo di Solidarietà fra gli Enti consorziati SDS

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	x	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	x	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,93	x	
Comune di Cantagallo	Grassulini Elisabetta	Assessore delegato	0,84		x
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,82		x
Comune di Poggio a C.	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,64	x	
Comune di Vaiano	Annalisa Marchi	Sindaco	2,67		x
Comune di Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco	1,62	x	

Allegato parte integrante: Regolamento di costituzione e funzionamento del Fondo di solidarietà

ACCERTAMENTO DI ENTRATA :
IMPEGNO DI SPESA:

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

Ufficio proponente: **Società della Salute Area pratese**

Estensore: **Massimiliano Bettazzi**

Il Direttore Dott. Riccardo Poli

Il giorno 14.02.2014
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli,

L'Assemblea dei Soci

PREMESSO che:

- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/'05 e smi, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;
- in data 6.4.2010 con deliberazione n.1, dopo aver dato atto dell'approvazione del nuovo statuto e della nuova convenzione consortile, si è insediata l'Assemblea dei Soci;

VISTA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 19 del 16.05.2011 con cui gli Enti consorziati vollero creare all'interno del bilancio della SDS un fondo di solidarietà e quantificare in € 100.000,00 l'entità del medesimo da finanziare con risorse già di pertinenza del Consorzio;

VISTO l'allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale che disciplina composizione, caratteristiche del fondo e situazioni per le quali è possibile farvi ricorso;

RITENUTO che lo stesso risponda alla necessità di garantirsi di fronte a situazioni non prevedibili né programmabili ma che potenzialmente potrebbero costituire un grosso problema per gli equilibri dei bilanci degli Enti interessati;

CONSIDERATO che fu previsto la necessità di garantire $\frac{1}{4}$ della consistenza del Fondo di solidarietà (€ 25.000,00) attraverso **un finanziamento "a scorrimento"**, cioè ogni nuova assegnazione, da parte della Regione, di FONDO NON AUTOSUFFICIENTI, comporterà l'immediata attribuzione, all'Ente/agli Enti gestori dei servizi, della quota precedentemente accantonata e il rifinanziamento del fondo sociale, per pari importo, con le nuove risorse attribuite, in modo da consentire l'utilizzo del fondo nei tempi, e nei modi, utili alla rendicontazione;

RITENUTO che, l'esperienza pregressa ha dimostrato che un Fondo di solidarietà di €75.000,00 è sufficiente a garantirsi dai rischi dovuti a situazioni imprevedibili che potrebbero costituire un problema per gli equilibri dei bilanci degli Enti consorziati, e quindi si reputa opportuno non vincolare più la somma di €25.000,00 "a scorrimento" sul Fondo della non autosufficienza;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, nelle debite forme, dal Direttore della SDS,

Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare la narrativa che precede;
- 2) di approvare il ridimensionamento della consistenza del Fondo di solidarietà da € 100.000,00 a € 75.000,00 e quindi di approvare l'allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina la costituzione, le caratteristiche e le condizioni per usufruire del fondo di solidarietà sociale da parte dei Comuni consorziati;
- 3) di non utilizzare più il fondo regionale per la non autosufficienza per finanziare una quota del Fondo di solidarietà attraverso la prassi del **finanziamento "a scorrimento"** e , pertanto stabilire che la nuova misura del Fondo di solidarietà rimane stabilita in € 79.418,26 [100.000,00 – 25.000,00 – 5.280,00 (D.G. 2 del 5.03.2012, ammissione al fondo per Vernio) – 1.500,00 (D.G. 9 del 21.5.2012, ammissione al fondo per Cantagallo) + 14.943,00 (utile 2011 per rifinanziare fondo) – 3.744,74 (D.G. 24 del 10.12.2012, ammissione al fondo per Cantagallo)] garantita da utili esercizi anno 2011 e precedenti e quota FRAS 2010;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Riccardo Poli

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 del 14.02.2014

Oggetto: Ridimensionamento del Fondo di Solidarietà fra gli Enti consorziati SDS

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 14.02.2014

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Dott. Riccardo Poli

Allegato a delibera di assemblea n. 3 del 14.02.2014

**Istituzione di un
“Fondo di Solidarietà Sociale”**

Fondo di solidarietà sociale costituito a seguito della decisione assunta in Conferenza dei Sindaci del 09/12/2010.

Importo complessivo del Fondo: € 79.418,26

Composizione

- **dal FRAS annualità 2010 - € 55.000,00**
- **da reimpiego quote utili esercizio anno 2011 e prec. - € 24.418,26**

In caso di utilizzo, per gli anni successivi a quello in corso, il fondo sarà ripristinato **prioritariamente**, previo accantonamento di quote FRAS e, se del caso, con quote del Fondo Non Auto. Se le stesse non dovessero risultare sufficienti si interverrà con quote di risorse proprie dei Comuni, calcolate secondo le seguenti percentuali:

Prato – 50,30%
Cantagallo – 5,39%
Carmignano – 9,78%
Montemurlo – 11,58%
Poggio a Caiano – 8,13%
Vaiano – 8,15%
Vernio – 6,67%

In alternativa, per il ripristino del fondo di solidarietà, dopo che gli stessi siano stati accertati con l'approvazione del bilancio consuntivo, potranno essere impiegati utili di esercizi precedenti a quello in corso, a condizione che gli stessi siano derivanti da conferimenti dei Comuni per la gestione delegata delle attività sociali

Caratteristiche del fondo:

- gestione unitaria del medesimo, quindi non ripartizione tra i Comuni delle risorse, né addebito al Comune /Comuni utilizzatore/i;
- impiego esclusivo per i casi, di volta in volta individuati dal Coordinatore sociale della SdS Area Pratese, su relazione scritta dell'Assistente Sociale e dell'Amministrativo di competenza (oggi il referente individuato dai vari Comuni, a regime, l'Amministrativo referente dei vari Centri Integrati Territoriali);
- autorizzazione della Giunta all'utilizzo;
- informazione scritta ed immediata al referente del Comune di residenza dell'utente in merito all'intervento attivato a carico del Fondo (da parte dell'Ente/organismo che, in quel momento, ha la gestione dei servizi);

- durata massima del singolo intervento tre mesi, durante i quali il Comune interessato, nel caso il progetto sia a più lungo termine, dovrà individuare idonee soluzioni e reperire le necessarie risorse nell'ambito delle normali attività relative alla gestione dei servizi (a regime) associati;
- importo massimo fruibile per singolo intervento, ed indipendentemente dalla durata del medesimo: €20.000,00

Condizioni per l'ammissione al Fondo:

- Intervento non inserito nella ordinaria programmazione dei singoli Comuni effettuata per la determinazione del budget di spesa per singola macro area (anziani, indigenti, handicap e minori) dei servizi ed interventi (a regime) in gestione associata, quindi non coperto dalle risorse finanziarie attribuite dal Comune di residenza dell'utente per quest'ultima;
- Ammissibilità alle prestazioni secondo i regolamenti e le procedure in essere;
- Inderogabilità della prestazione (prioritariamente se attestata da Organi della Autorità Giudiziaria);
- Efficacia della prestazione attivabile in relazione agli obiettivi del progetto individuale;
- Impegno del Comune di residenza dell'utente ad individuare idonee soluzioni e a reperire le risorse necessarie dopo i tre mesi finanziati con il "*Fondo di Solidarietà Sociale*", se il progetto dovesse prevedere tempi più lunghi.

Esemplificazione di massima delle situazioni di emergenza per le quali è possibile ricorrere al fondo di solidarietà:

1. MINORI

- situazioni che richiedano in maniera specifica interventi urgenti e non differibili a tutela della sicurezza del minore e sostitutivi della famiglia, quali allontanamento familiare e collocamento extrafamiliare non programmabile né prevedibile.
- Interventi non differibili per minori stranieri non accompagnati.
- Interventi conseguenti a segnalazioni riguardanti minori maltrattati e/o abusati.
- Collaborazione con l'ospedale in seguito a segnalazioni ospedaliere per maternità in casi di non riconoscimento del neonato da parte di entrambi i genitori.

2. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

- situazioni non prevedibili né programmabili che causano l'assenza del care giver (familiare o persona che comunque garantisce la tutela assistenziale dell'anziano);
- aggravamento improvviso e imprevisto dell'anziano che rende necessario una modifica immediata e sostanziale del progetto individuale in corso.

3. SFRATTI PER INDIGENTI non prevedibili né programmati di nuclei familiari con presenza di minori o di persone disabili gravi senza adeguata tutela assistenziale e non in grado di provvedere ai propri bisogni.

4. ALTRE SITUAZIONI NON PREVEDIBILI NÉ PROGRAMMABILI CHE RICHIEDANO UNA RISPOSTA INDIFFERIBILE.